

Comitato “Banche Pulite” ☆

COMUNICATO N. 9

DIFENDETE I VOSTRI PATRIMONI DALLE BANCHE USURAIE

I contratti di finanziamento soggetti dal 1996 alle norme antiusura (cioè i contratti che possono prevedere degli interessi usurari) sono i seguenti [*]:

- 1) aperture di credito in conto corrente (FIDI),
- 2) finanziamenti per anticipi su crediti/documenti e sconto di portafoglio commerciale (CASTELLETTI),
- 3) crediti personali,
- 4) crediti finalizzati all'acquisto rateale,
- 5) credito revolving e con utilizzo di carte di credito,
- 6) operazioni di factoring,
- 7) operazioni di leasing,
- 8) mutui,
- 9) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione,
- 10) altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine;

* Decreto del Ministero dell'Economia 23 settembre 2009 (in G.U. 30 settembre 2009, n. 227) che, a norma dell'art. 2 della legge 108/96, indica le operazioni creditizie relativamente alle quali saranno rilevati i tassi medi, ai fini dell'individuazione periodica (ogni tre mesi) dei **tassi soglia** oltre i quali le clausole (quella che individua il tasso nominale dell'operazione, quelle relative alle spese, alla capitalizzazione, ecc...) che determinano concretamente i tassi di interesse superiori al limite, inserite nei contratti stipulati in quel periodo di tempo, sono nulle perché usuarie.

La legge, sia penale (art. 644 c.p.) che civile (art. 1815 c.c.), punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione del **contratto** con cui si chiedono interessi (effettivi e globali) usurari, cioè interessi che, considerate anche le commissioni e le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), siano complessivamente superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati §.

Ciò significa inoltre che il reato di usura non dipende dall'azione di una o più persone determinate; l'“arma” del delitto è il **contratto** ed i colpevoli sono coloro che lo usano !

Sono penalmente responsabili del reato di usura, tutti coloro che predispongono, concludono e/o chiedono l'esecuzione dell'accordo usurario (compresi, a nostro avviso, anche quelli che agiscono in sede giudiziaria per l'**esecuzione forzata NB**).

DENUNCIATE ALLA GUARDIA DI FINANZA I
FUNZIONARI CHE VI HANNO IMPOSTO GLI
ACCORDI USURARI E TUTTI I COMPLICI DELLE
BANCHE [CONSULENTI, AVVOCATI, ECC....]

§ Vedi ns. Comunicato n. 1

NB In questi casi per difendervi fate verbalizzare
la dichiarazione riportata sul retro

DICHIARAZIONE DA FAR VERBALIZZARE PRIMA DELL'INIZIO DELLA VENDITA CON INCANTO O DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA IN CASI DI VENDITA SENZA INCANTO, QUANDO I GIUDICI DELLE ESECUZIONI/FALLIMENTI NON ABBIANO SOSPESO (QUANTO MENO PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO) LE PROCEDURE PROMOSSE IN PENDENZA DI GIUDIZI CIVILI/PENALI IN CORSO SU USURA BANCARIA O DI DENUNCIE ALLA PROCURA/GDF

Informo il giudice/il professionista delegato alla vendita ed i presenti di una recente pronuncia della Cassazione per cui le disposizioni dell'art. 2929 del C.C., che prevedono la non opponibilità delle nullità degli atti esecutivi all'acquirente di un immobile all'asta giudiziaria non si applicano quando la contestazione del titolo esecutivo è stata fatta prima della vendita all'asta §§.

Ciò significa che quando il presunto debitore della banca, autrice del pignoramento, si oppone al decreto ingiuntivo o alla stessa esecuzione, eccependo che i **calcoli della banca relativi agli interessi sono scorretti**, anche nel caso in cui i giudici di primo grado abbiano concesso la provvisoria esecutività o quelli del procedimento di vendita forzata non lo sospendono, l'aggiudicatario o l'assegnatario di un bene nell'esecuzione fondata su quel titolo, non sarà mai sicuro del proprio acquisto e se la banca perderà la controversia collegata alla contestazione del titolo, costui non solo si vedrà revocare la proprietà, ma ci rimetterà anche la somma versata (mancando la garanzia per l'evizione, ex art. 2927 c.c.) che andrà alla banca.

Com'è documentato dagli atti depositati nel fascicolo prima di questa vendita, **i titoli con cui le banche hanno eseguito il pignoramento sono stati contestati**, in quanto **i saldi dei conti correnti o sono il risultato di metodi illegali nel calcolo gli interessi** [rinvio all' "USO PIAZZA", **capitalizzazione vietata degli interessi (ANATOCISMO)**, utilizzo di **VALUTE** (antergazioni/postergazioni immotivate), calcolo di **COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO senza alcuna previa pattuizione, ecc.**] **o non contengono l'indicazione del TAEG e pertanto si presumono usurari, visto che le banche sono notoriamente dedite a tale pratica [§§§]**

Si ritiene poi che il valore di "giudicato", acquistato dal decreto ingiuntivo di una banca (emesso ai sensi dell'art. 50 Tub) non opposto non copra di certo il metodo di calcolo degli interessi, mancando, nel decreto, l'indicazione del tasso (annuo) effettivo e globale (T[A]EG), rendendo perciò impossibile al magistrato (unica autorità competente) la verifica del supero del tasso soglia dell'usura.

Si informa che è stata presentata **denuncia per usura (pluriaggravata)** nei confronti dei responsabili degli accordi stipulati con le banche creditrici e pertanto, ad avviso del sottoscritto, la prosecuzione di questa procedura potrebbe configurare un favoreggiamento di questo reato da parte di tutti coloro che ne prendono parte.

§§ Vedi ns. Comunicato n. 2

§§§ Vedi ns. Comunicato N. 6 e n. 7